



# COMUNE DI GUARDAVALLE

(PROVINCIA DI CATANZARO)

ORIGINALE/COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 11**  
**DEL 03 LUGLIO 2012**

### **OGGETTO:** **ADDOVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO -**

L'anno DUEMILADODICI, il giorno TRE del mese di LUGLIO, alle ore 19,00, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio ed invitato come da avviso scritto in data 26/06/2012 e 27/06/2012 si è riunito, sotto la Presidenza del Dott. Vincenzo PASSARELLI - Presidente - il Consiglio Comunale con l'intervento dei sigg. :

Cognome	Nome	Presente	Assente
<b>TEDESCO</b>	Giuseppe	<b>X</b>	
<b>MONTEPAONE</b>	Francesco	<b>X</b>	
<b>PURRI</b>	Antonio	<b>X</b>	
<b>CICINO</b>	Giovanni	<b>X</b>	
<b>COSCIA</b>	Antonio	<b>X</b>	
<b>EMANUELE</b>	Agazio	<b>X</b>	
<b>CHIERA</b>	Ilario	<b>X</b>	
<b>LUCIFERO</b>	Nicola		<b>X</b>
<b>PASSARELLI</b>	Vincenzo	<b>X</b>	
<b>TEDESCO</b>	Antonio		<b>X</b>
<b>USSIA</b>	Giuseppe		<b>X</b>
<b>SCOLERI</b>	Antonio		<b>X</b>
<b>CARISTO</b>	Giuseppe		<b>X</b>
		<b>8</b>	<b>5</b>

Assiste il Segretario Comunale Dssa Francesca **Rotiroti**

Il Presidente, constatato che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di n. 8 su n. 13 Consiglieri assegnati al Comune e su n. 13 Consiglieri in carica, l'adunanza è legale, DICHIARA aperta la seduta.

La seduta è pubblica

## Il Consiglio Comunale

### **PREMESSO:**

- **che** il D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, pubblicato sulla G.U. n. 67 del 23/03/2011, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", all'art. 4 ha previsto, per i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni ed i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, la possibilità di istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio territorio;

- **che** le entrate del Comune di Guardavalle derivano, in via generale, da prelievi che incidono solo sui cittadini Guardavallese, anche se finanziano servizi di cui usufruiscono allo stesso modo soggetti che non contribuiscono all'equilibrio di bilancio di questo comune;

**CONSIDERATO** che il Comune di Guardavalle è inserito tra i territori turistici **RITENUTO** che l'istituzione dell'imposta in parola possa rappresentare, per gli enti locali, un'interessante opportunità per incrementare ulteriormente la promozione e la valorizzazione del territorio e delle sue attrattive, offrendo migliori e maggiori servizi alla platea di turisti che verranno a soggiornare nell'intero territorio di competenza di questo comune, in particolare nelle località marine;

**CONSIDERATO** che tale contributo sarà versato da coloro che alloggiano nelle strutture ricettive presenti nel territorio comunale secondo criteri di proporzionalità ed in relazione alle tipologie ed alle classificazioni delle strutture stesse, così come previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23/11;

**RICHIAMATO**, inoltre, il D.M. del 16/03/2011 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2011 è stato differito al 30/06/2011;

**TENUTO CONTO** dell'art. 52 "Potesta' regolamentare generale delle province e dei comuni" del D.Lgs. n. 446/1997 in base al quale:

- **le** province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti:

- **i** regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

**RAVVISATA**, quindi, la necessità di approvare l'istituendo Regolamento Comunale sull'Imposta di Soggiorno

### **VISTI:**

- **il** D.Lgs. n. 23/2011;

- **l'art.** 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

- **l'art.** 174 del D.Lgs. n. 267/2000;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del Tuel;

**Con** voti favorevoli UNANIMI e la presenza di n. 8 Consiglieri presenti e votanti

### **DELIBERA**

1) **DI ISTITUIRE**, a decorrere dall'anno 2012, l'Imposta di Soggiorno ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23, a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive del territorio comunale e nelle località marine;

2) **DI APPROVARE** il "Regolamento Comunale sull'Imposta di Soggiorno", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, indicante, tra l'altro, criteri e modalità di applicazione dell'imposta e l'individuazione dei meccanismi di riscossione della stessa;

3) **DI STABILIRE** che il relativo gettito sarà destinato a finanziare interventi in materia di promozione del territorio e servizi socio/assistenziali/culturali.

4) **DI DEMANDARE** al Responsabile dell'Ufficio Finanziario tutti gli adempimenti necessari per rendere noto alla cittadinanza ed alle strutture ricettive del territorio l'istituzione e la regolamentazione della nuova imposta di soggiorno;

5) **DI INOLTARE** alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze copia conforme del presente provvedimento entro 30 giorni dalla data in cui sarà divenuto esecutivo, comprensiva di richiesta di pubblicazione sulla G.U. dell'avviso di adozione del Nuovo Regolamento sull'Imposta di Soggiorno, così come disposto dall'art. 52 c. 2 del D.Lgs. n. 446/1997;

6) **DI DICHIARARE** il presente atto, stante l'urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000, con voti UNANIMI FAVOREVOLI;

COMUNE DI GUARDAVALLE  
Provincia di Catanzaro

**REGOLAMENTO  
PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI  
SOGGIORNO NEL COMUNE  
DI GUARDAVALLE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N° 11 DEL 03.07.2012

**Articolo 1**

**Presupposto dell' imposta**

1. Presupposto dell' imposta è il pernottamento in strutture ricettive all'area aperta – campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, residenze turistiche alberghiere, alberghi, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, ostelli per la gioventù, residence costituiti da uno o più immobili, foresterie, e aree di sosta (camper service), situati nel territorio comunale di Guardavalle.

**2. Il gettito dell' imposta è destinato a finanziare interventi per la promozione sociale-culturale, turistica del territorio.**

**Articolo 2**

**Soggetto passivo**

1. Soggetto passivo dell' imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive descritte all' articolo 1 e non risulta iscritto nell' anagrafe del Comune di Guardavalle.

**Articolo 3**

**Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell' imposta di soggiorno i minori entro il decimo anno di età.

**2. I proprietari di immobili che pagano l' ICI al Comune di Guardavalle;**

**3. Coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva come individuati dall' art. 1;**

**4. Gli appartenenti alle forze dell' ordine che soggiornano per esigenze di servizio;**

**5. I volontari che nel sociale offrono il proprio servizio, in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall' Amministrazione comunale o per emergenze ambientali;**

**6. I sacerdoti e le suore. Gli autisti dei pulman e gli accompagnatori turistici di gruppi organizzati;**

**7. Gli organizzatori degli eventi patrocinati dal Comune di Guardavalle e gli ospiti dell'Amministrazione comunale che partecipano ad eventi; Le esenzioni di cui ai punti 3,4,5 è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro, Persone diversamente abili.**

#### **Articolo 4**

##### **Periodo di applicazione**

1. L'imposta di soggiorno si applica nel territorio comunale dal 01/06 – 30/09 di ogni anno

#### **Articolo 5**

##### **Misura dell' imposta**

1. L'imposta di soggiorno è pari ad € 1,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in agriturismi, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, ostelli per la gioventù, residence costituiti da uno o più immobili, foresterie, e aree di sosta (camper service), residenze turistiche alberghiere e alberghi a 1, 2 e 3 stelle. L'imposta di soggiorno è pari ad € 1,50 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in alberghi a 4 e 5 stelle. L' imposta è applicata fino ad un massimo di quindici pernottamenti consecutivi.

2. L'imposta di soggiorno è pari **al € 0,50** al giorno per persona, per i pernottamenti effettuati nelle strutture ricettive all'aria aperta - campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea, fino ad un massimo di quindici pernottamenti consecutivi.

#### **Articolo 6**

##### **Obblighi di comunicazione**

1. Il gestore della struttura ricettiva comunica all'ufficio tributi del comune, entro il trentuno del mese di agosto, il numero di coloro che hanno pernottato nel periodo 1 giugno - 31, luglio nonché il relativo periodo di permanenza ed entro il giorno 31 ottobre analoga comunicazione relativa al periodo 1 agosto 30 settembre. I soggetti proprietari di unità abitative ammobiliate presentano all'ufficio tributi, **copia della cessione di fabbricato o apposita comunicazione, come da modulistica predisposta dal Comune, entro 48 ore dall'arrivo del turista. Quest'ultimi soggetti restano obbligati alla comunicazione riepilogativa da effettuarsi entro il 31 agosto e 31 ottobre**

#### **Articolo 7**

##### **Versamenti**

1. I soggetti di cui all'articolo 2, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato **o al proprietario dell'unità abitativa. Quest'ultimi provvedono** alla riscossione dell'imposta, rilasciando apposita quietanza, e al successivo versamento al comune.

2. Il gestore della struttura ricettiva, come individuato dal precedente art.1 **e i proprietari delle unità abitative, come individuati dal precedente art.1 effettuano i versamenti** delle somme riscosse a titolo d'imposta di soggiorno, entro il 31 di agosto e 31 di ottobre per i periodi indicati nell'articolo

6 con bonifico bancario in favore del tesoriere comunale specificandone il periodo e le relative presenze.

## **Articolo 8**

### **Disposizioni in tema di accertamento**

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 commi 161 e 162 della legge n° 296/2006.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
  - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

## **Articolo 9**

### **Sanzioni**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18.12.1997, n° 471, n° 472 e n° 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.L.g.s. n° 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D.L.g.s. 472/1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge n° 689/1981.

## **Articolo 10**

### **Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dall'Amministrazione comunale a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo le vigenti disposizioni di legge.

## **Articolo 11**

### **Rimborsi**

1. Il rimborso delle eventuali somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La

compensazione è effettuata su apposita richiesta, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad euro duemila/00.

3. Non si procede al rimborso del imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

### **Articolo 12**

#### **Contenzioso**

1. Le controversie concernenti il imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D.L.g.s. n° 546/1992.

### **Articolo 13**

#### **Disposizioni transitorie e finali**

1. Le disposizioni del presente regolamento, limitatamente per l'anno 2012, si applicano a decorrere dal 1° Luglio.

2. In sede di prima applicazione le disposizioni sui termini e sulle modalità di comunicazione e versamento del imposta di soggiorno di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento si considerano regolarmente assolti se effettuati entro il 31 Settembre 2012.

### **Articolo 14**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore con la esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che il presente **verbale N° 11 del 03.07.2012** ai sensi dell'art. 32, Legge 69/2009, Commi 1 e 5, viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune sul sito ufficiale raggiungibile al seguente indirizzo: [www.comune.guardavalle.cz.it](http://www.comune.guardavalle.cz.it) il **giorno 05.07.2012** per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 D.Lgs 267/2000 - **Guardavalle, Li 05.07.2012**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
(D.ssa Francesca Rotiroti)**

---

### **ESITO CONTROLLO**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- Per la decorrenza dei termini di cui al comma 3 art. 134, del D.Lgs 267/2000;
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 – art. 134 del D. Lgs 267/2000.

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
D.ssa Francesca ROTIROTI**

**È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
Li, 05/07/2012**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
D.ssa Francesca ROTIROTI**